

ALLEGATO 4.2 AL CAPITOLATO TECNICO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE “KASKO DIPENDENTI”

IL PRESENTE ALLEGATO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:

- SEZIONE A - PREMESSA
- SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI
- SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

SEZIONE A - PREMESSA

Il presente documento ha ad oggetto la disciplina relativa al servizio di Copertura Assicurativa del danneggiamento all'autoveicolo di proprietà del dipendente civile e militare delle Amministrazioni, di un familiare dello stesso o di persona convivente.

Tale garanzia è regolata dal Capitolato Tecnico e dalle condizioni di seguito dettagliate nel presente documento.

Nel presente documento deve intendersi:

Per Dipendenti	Tutte le persone iscritte a libro paga, altre figure che hanno con le Amministrazioni contratti di prestazione lavorativa (quali, ad esempio, i lavoratori somministrati, i co.co.co, i co. co. pro.) ed in genere le persone comandate in missione.
Per Circolazione	Quella avvenuta sia su area pubblica che su area privata, compresa la sosta del veicolo.

Le Amministrazioni militari e le Forze di Polizia possono stipulare polizze assicurative a favore del proprio personale alle stesse condizioni, secondo le disposizioni contenute nell'art. 15 del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147, nella legge 23 dicembre 1993 n. 574 ed in eventuali altre norme vigenti in materia.

L'assicurazione prevede come massimale/somma assicurata €15.000,00; l'importo del premio corrispondente sarà quello risultante dall'applicazione dello sconto offerto dall'Assicuratore nella propria Offerta Economica.

A 1 - Esonero preventiva denuncia generalità

L'Assicurato è esonerato dell'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti sui quali l'Assicurato si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di trasferta;
- generalità del dipendente o amministratore autorizzato alla trasferta;
- tipo e targa del veicolo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dall'Assicurato costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, dalle persone incaricate dall'Assicuratore di effettuare accertamenti e controlli.

SEZIONE B - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE KASKO AUTOVETTURE DEI DIPENDENTI

B 1 - Oggetto della garanzia

L'Assicuratore si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dagli autoveicoli:

- di proprietà dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione,
 - di proprietà di un familiare degli stessi o di persona convivente,
- utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo e al percorso necessari per l'esecuzione degli stessi, in conseguenza di collisione con altri veicoli, persone od animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o del conducente.

La garanzia si intende estesa agli autoveicoli dei soggetti che svolgono alcune funzioni/mansioni atipiche (obbligo di disponibilità e/o reperibilità) che possono utilizzare il proprio autoveicolo per servizio, oltre l'orario di lavoro, senza la necessaria autorizzazione.

La garanzia è operante a condizione che:

- il guidatore del veicolo sia munito di regolare patente di guida;
- le missioni e/o gli adempimenti di servizio siano riportate su apposito Registro Ufficiale dell'Amministrazione tenuto costantemente aggiornato e che riporti per singola missione i seguenti dati:
 - generalità del dipendente;
 - tipo e targa del veicolo;
 - data, ora di inizio e termine della missione, luogo di partenza e destinazione;
 - percorrenza chilometrica dell'intera missione.

B 2 - Diritto di surrogazione

L'Assicuratore conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati, salvo il caso di dolo.

B 3 - Esclusioni

Non sono risarcibili i danni:

- causati da cose o animali trasportati sul mezzo;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano;
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo - comunque insorto - di energia nucleare o di radioattività, ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del mezzo o derivanti da incendio, salvo che quest'ultimo non si sviluppi a seguito di collisione, urto, ribaltamento o fuoriuscita di strada;
- alle apparecchiature ed attrezzature particolari nonché agli apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori o ad altri componenti del genere;
- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente con altro danno indennizzabile;
- avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

B 4 - Somme assicurate - forma della garanzia

Tutte le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" entro il limite della somma assicurata.

Pertanto alla presente assicurazione non si applicano i disposti dell'art. 1907 del Codice Civile.

B 5 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino, degli Stati dell'Unione Europea ed è estesa a tutti gli Stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di Assicurazione (carta Verde).

B 6 - Determinazione, regolazione e pagamento del premio

Il premio è espresso in euro per ogni Km percorso dagli autoveicoli di proprietà dei dipendenti civili e militari dell'Amministrazione utilizzati, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio e viene anticipato in via provvisoria nell'importo relativo ai km indicati nell'ordine.

Entro il giorno 15 del mese di dicembre di ciascun anno assicurativo, compreso il primo, le Amministrazioni dovranno comunicare all'Assicuratore, il numero dei Km preventivati per l'anno successivo.

Per il pagamento del premio e per le rate successive, vale quanto previsto nel Capitolato Tecnico ai punti B2.12 - *Pagamento del premio* e B2.14 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

B 7 - Reportistica sulle "Coperture Kasko dipendenti"

L'Assicuratore si impegna a comunicare a Consip S.p.A., entro il mese di marzo di ogni anno:

- per il primo anno l'elenco degli Ordini ricevuti indicando per ogni Ordine le seguenti informazioni (tale elenco è da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva):

- Amministrazione o Ente ordinante;
- n° progressivo ordine;
- data ordine;
- N. di polizza/copertura assegnato;
- N. di Km richiesti;

- per gli anni successivi al primo l'aggiornamento:

- N. di polizza/copertura assegnato;
- N. di Km richiesti per il nuovo anno e ove già disponibili i consuntivati per l'anno precedente.

La trasmissione delle predette informazioni dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato excel o access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

SEZIONE C - NORME SUI SINISTRI

C 1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro sarà inoltrata all'Assicuratore dall'Amministrazione entro 15 giorni da quando ne è venuta a conoscenza, a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza/copertura ed al sinistro. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

C 2 - Determinazione dell'ammontare dei danni

L'ammontare del danno al veicolo è dato dalla differenza fra il valore del mezzo o delle sue parti al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta, del mezzo stesso o delle sue parti danneggiate, dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi.

Il valore al momento del sinistro viene determinato sulla base del valore commerciale desumibile dalla media ponderale dei periodici mensili EUROTAX GIALLO ed AZZURRO (Sanguinetti Editore) con riferimento al mese di inclusione del veicolo. In difetto di quotazione si farà riferimento al valore attribuito al veicolo da altre pubblicazioni specializzate nel settore o da indagini svolte presso rivenditori autorizzati.

In caso di danno parziale, intendendosi per tale quello risultante di importo inferiore al valore commerciale sopra descritto, si calolerà la spesa necessaria per il ripristino del veicolo in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro senza alcuna applicazione di degrado per i pezzi di ricambio e fino ad un massimo indennizzo pari allo stesso valore commerciale.

In caso di danno totale l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato il prezzo di fattura del mezzo qualora il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla sua immatricolazione e/o acquisto; trascorsi sei mesi, il valore del danno sarà pari al valore commerciale sopra riportato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove risulti essere un costo indetraibile.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

C 3 – Perizia e Liquidazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti, ognuno nominato rispettivamente dall'Assicuratore e dall'Amministrazione Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono di comune accordo (ovvero, qualora siano tre, a maggioranza di voti) inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico dell'Assicuratore e dell'Amministrazione Contraente in parti uguali. L'Assicuratore avrà la facoltà di liquidare anche la quota a carico dell'Amministrazione Contraente sottraendola dall'indennizzo alla stessa spettante.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'Amministrazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Amministrazione stessa.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia, in Euro.

Trascorsi otto giorni lavorativi dal momento in cui la denuncia è stata spedita all'Assicuratore, l'Assicurato può provvedere alla riparazione del veicolo, tenendo a disposizione dell'Assicuratore la relativa documentazione.

L'Assicuratore si obbliga a liquidare i danni entro il termine di 70 (settanta) giorni dalla denuncia del sinistro qualora le parti non abbiano richiesto l'arbitrato come sopra descritto. Nel caso fosse attivata invece questa ultima procedura, l'Assicuratore si impegna a liquidare il danno entro 30 (trenta) giorni dal deposito della perizia così come definita dagli arbitri.

C 4 - Reportistica dei sinistri

L'Assicuratore si impegna a fornire, ai sensi di tutte le condizioni del Capitolato Tecnico e del presente Allegato, i seguenti dati per ogni sinistro:

Dati dell'Amministrazione _____	
Data di accadimento dell'evento _____	Data di denuncia _____
Numero di sinistro attribuito dalla Compagnia di Assicurazione _____	
Numero di polizza/copertura _____	
Tipo e Targa del veicolo _____	
Proprietario _____	
Possibilità dell'azione di rivalsa nei confronti di Terzi: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Stato del sinistro:	
<input type="checkbox"/> sinistro agli atti, senza seguito.	
<input type="checkbox"/> sinistro liquidato in data _____ liquidazione pari a € _____	
<input type="checkbox"/> * sinistro aperto, in corso di verifica e relativo importo a riserva pari a € _____	
* Revisione del sinistro anno _____ pari ad € _____	
<input type="checkbox"/> sinistro recuperato con azione di rivalsa pari ad € _____.	